

SIMONE MORABITO*

**STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER LE OPERE D'ARTE.
PERIZIA, EXPERTISE E AUTENTICA.**

SOMMARIO

1. La necessità di uno strumento. – 2. Modalità di attribuzione e di autenticazione delle opere. – 3. Natura giuridica dell'obbligazione. – 4. L'expertise. – 5. La perizia. – 6. Il certificato di autenticità.

1. La necessità di uno strumento.

Chiunque sia interessato a operare nel mercato di cose d'arte si trova di fronte alla necessità di dotarsi di uno strumento che determini le caratteristiche principali dell'opera oggetto della transazione. È noto, infatti, che *a latere* del dato meramente soggettivo che spinge all'acquisto di un bene di natura artistica, ogni opera che si presenti sul mercato è dotata di una sua precisa valenza economica.

È bene segnalare, da subito, che il mercato delle opere d'arte, così come quasi tutti i mercati, subisce numerosi influssi; tra questi sono presenti circostanze fisiologiche del mercato, certo, accanto però ad altre influenze create "artatamente" dagli operatori o speculatori del settore.

Tra i suddetti fattori, di particolare rilievo per la determinazione del valore dell'opera, non può non menzionarsi la certificazione della paternità artistica dell'opera, che permette di ricollegare il bene, in modo sufficientemente certo, a un determinato autore. Tale certificato è uno degli elementi fondamentali in tutte le transazioni e spesso risulta requisito di procedibilità per un gran numero di transazioni.

* Avvocato iscritto al Foro di Torino.

Sul punto occorre subito precisare che in Italia non esiste una certificazione “ufficiale” e assolutamente incontestabile di autenticità di un’opera d’arte, posto che non esiste alcun “certificatore ufficiale” di opere; neppure lo stesso autore di un’opera, paradossalmente, in un eventuale procedimento giudiziale, avrebbe l’ultima e definitiva parola, potendo difatti essere sentito solo quale testimone circa l’autenticità o meno dell’opera in discussione¹.

Ciò deriva dalla circostanza per cui nell’ordinamento italiano non sono previste, né tantomeno regolate (salvo limitate eccezioni), figure professionali quali il “perito” o “esperto d’arte”: non esistono, infatti, nel nostro Paese albi professionali, elenchi pubblici, titoli personali o abilitazioni particolari che permettano o limitino la possibilità di redigere certificazioni, perizie o expertises aventi come oggetto cose d’arte.

Da questa premessa non si può che dedurre che, non esistendo albi ufficiali, non vi sono neppure autorità preposte a controllare la preparazione di periti o esperti d’arte, né organismi atti a valutarne livelli operativi e neppure le modalità con cui svolgono la propria opera professionale.

In questo contesto di incertezza, sono stati predisposti diversi progetti normativi, nessuno dei quali, tuttavia, ha trovato attuazione: un esempio è il mai istituito “*Albo dei consulenti tecnici in materia di opere d’arte*”, previsto già dalla legge c.d. Pieraccini².

A ogni buon conto, è regola fondamentale per chi opera nel mercato dell’arte quella per cui chi vende l’opera debba garantirne l’autenticità: da un lato, l’acquirente di un’opera d’arte è tenuto a richiedere al momento dell’acquisto il certificato di autenticità dell’opera e, dall’altro lato, il venditore è obbligato a fornire tale certificazione.

Già l’art.2³ della succitata Legge Pieraccini prevedeva al riguardo un obbligo del venditore di consegnare al compratore un attestato di

¹ Cfr. M. CORIO “*Le certificazioni e le expertises sulle opere d’arte*” pubblicato sul mensile “Italia Arte - 1/09/2009”.

² Cfr. Legge n.1.062 del 20 novembre 1971, “*Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d’arte*”, abrogata dall’art. 166 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, a eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9.

³ Cfr. Legge n.1.062 del 20 novembre 1971, art.2, abrogato [*Chiunque esercita una delle attività previste all’articolo 1 deve porre a disposizione dell’acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell’esercizio o nell’esposizione.*]

autenticità, consistente in una copia fotografica dell'opera con la retroscritta dichiarazione di autenticità e l'indicazione della provenienza, sottoscritta dal venditore.

Coerentemente, anche l'art.64, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, c.d. “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, che disciplina attualmente la materia, dispone che “*chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque **abituamente** vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime*”. Inoltre è altresì disposto che, in mancanza di tale documentazione, è fatto obbligo di “*rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la **probabile** attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su **copia fotografica** degli stessi*”.

Appare dunque chiaramente che la nuova disciplina preveda l'obbligo per il venditore abituale di consegnare la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza dell'opera, su copia fotografica.

Nel caso in cui questa documentazione sia assente, il venditore dovrà rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione al fine di dotare in ogni caso l'acquirente di un idoneo titolo.

Queste le norme applicabili in Italia.

2. Modalità di attribuzione e di autenticazione delle opere.

È ora opportuno precisare che le modalità di attribuzione e di autenticazione di opere sono diverse e variano a seconda che si tratti di un'opera di autore vivente o defunto.

All'atto della vendita il titolare dell'impresa o l'organizzatore dell'esposizione è tenuto a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma].

Procedendo con ordine, infatti, nel primo caso il venditore può rivolgersi direttamente all'autore stesso, secondo quanto previsto dall'art.20⁴ della legge sul Diritto d'autore (cfr. legge n.633 del 22 aprile 1941, di seguito per brevità anche "LdA").

Diversamente, è capitato che alla morte di un artista, diversi soggetti, persone fisiche o giuridiche, abbiano ritenuto di essere titolari di un diritto 'esclusivo' che attribuisca loro il potere di stabilire se l'opera è autentica. Ciò ha riguardato gli eredi, gli assistenti dell'artista, gli storici dell'arte, gli esperti o frequentatori dello studio dell'artista. Spesso tali prerogative sono altresì sfociate in liti giudiziali⁵ che, da un lato, ruotavano intorno a pretese di ordine meramente patrimoniale, mentre, dall'altro lato, hanno riguardato la mera facoltà di autenticare le opere. È anche molto frequente che gli eredi dell'artista rivendichino reciprocamente tali beni in sede ereditaria ovvero, in seguito, rivendichino invece la titolarità dei diritti d'autore dell'artista defunto.

Questa situazione è fonte di grandi incertezze ed è stata oggetto di un acceso dibattito in dottrina⁶ e giurisprudenza⁷ da cui tuttavia emerge un dato assai chiaro ossia che il mercato dell'arte richiede regole chiare e certe⁸. Gli strumenti per la valutazione delle opere d'arte rappresentano un ascendente

⁴ Art. 20 LdA "Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni".

⁵ Trib. Milano, 1 luglio 2004, secondo cui "l'attività di autenticazione di un'opera d'arte si risolve nell'attribuzione all'autore della paternità, ovvero nel disconoscimento di un'opera quale proveniente dall'autore e, quindi, confligge con il diritto garantito dall'art. 20 della legge d'autore e può essere svolta solo previa autorizzazione dell'autore stesso o dei suoi aventi causa".

⁶ B. BOESCH – M. STERPI, *The art collecting legal handbook*, London, 2013; S. SEGNALINI, *Dizionario giuridico dell'arte*, Ginevra - Milano, 2010; G. FREZZA, *Opere d'arte e diritto all'autenticazione*, in *Dir. Famiglia*, fasc.4, 2011, pag. 1734 e ss.; F. LEMME, in *Compendio di diritto dei beni culturali*, Padova 2013, pag. 48.

⁷ Cfr. *ex pluribus* App. Milano, 11 dicembre 2002 e Trib. Milano, 25 novembre 2004.

⁸ Cass. Pen. 31 marzo 2000 n. 4084, secondo la quale può parlarsi di un interesse giuridicamente rilevante alla regolarità e onestà degli scambi nel mercato artistico e dell'antiquariato.

importante per il mercato dell'arte e possono altresì determinare un notevole cambiamento del valore dell'opera d'arte di riferimento.

Si tratta, in particolare, di porsi l'interrogativo se tale diritto di autentica spetti in esclusiva ai soli legittimari ed eredi del defunto artista, con la ovvia conseguenza di trasformare tali categorie di soggetti, ope legis, in esperti e certificatori di cose d'arte, oppure se tale facoltà di autentica rientri nel più ampio diritto alla libera manifestazione del pensiero, o recte, della libera prestazione di attività professionale di natura intellettuale, con l'effetto pratico di rendere possibile a chiunque, compreso chi non è un vero e proprio esperto, di manifestare la propria opinione su un'opera .

È bene ribadire che, in tema di diritto di archiviazione dell'opera d'arte, è assente un riferimento legislativo tipico. In questo soccorre il combinato disposto del predetto art.64 del codice dei beni culturali, da una parte, e dei pilastri giuridici enunciati dai valori costituzionali, dall'altra. Infatti, sebbene in modo assai apodittico e generico, la nostra Costituzione dispone all'art.33, che *“l'arte è libera”* e, all'art.9, che la Repubblica *“tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione”*.

La legislazione ordinaria, a sua volta, disciplina solo taluni aspetti legati alla tutela dell'opera d'arte: in particolare, gli artt.2575⁹ e seguenti c.c. si occupano di regolare l'oggetto, l'acquisto, il contenuto, i soggetti, il trasferimento del diritto di utilizzazione nonché il ritiro dell'opera dal commercio, ma nulla dispongono in ordine al problema delle autenticazioni.

Anche la legge sul diritto d'autore non contiene alcuna norma specifica in tal senso. Essa, infatti, dopo aver definito le opere protette, i soggetti del diritto di autore, il contenuto e la durata di tale diritto, si limita a introdurre norme particolari riguardanti talune categorie di opere. Gli artt.144-155 ss. regolano, in particolare, i diritti di autore sulle vendite successive alla prima di opere d'arte e manoscritti.

Né soccorrono, a tal proposito, la memorabile legge sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico (L.n.1080 del 1939)¹⁰ e il D.P.R. n.19 del 1979,

⁹ Art. 2575 c.c. *“Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”*.

¹⁰ Legge abrogata dall'art.166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 e, a sua volta, abrogato dall'art.184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), a decorrere dal 1 maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso decreto.

di ratifica ed esecuzione del Testamento di Parigi della Convenzione universale di Berna del 24 luglio 1971¹¹.

Da tali considerazioni deriva che l'unico possibile riferimento normativo rinvenibile in materia è il già richiamato art. 64 del codice dei beni culturali.

Detta norma, tuttavia, non consente di rispondere alla domanda su chi sia legittimato, se del caso in esclusiva, ad archiviare le opere di un artista defunto e, in ipotesi, anche quando egli sia ancora in vita.

La dottrina maggioritaria, intervenuta sul punto, ha comunque escluso che la facoltà di autentica possa annoverarsi in seno al diritto morale di autore, per ritenere che, alla morte dell'artista, essa spetti iure proprio alle categorie di soggetti indicati dall'art.23¹² LdA, in particolare al coniuge superstite e ai figli.

L'impostazione può essere ulteriormente avvalorata da una considerazione rilevante in punto di fatto: i legittimari e gli altri eredi di cui all'art.23 LdA potranno certamente intraprendere l'attività di archiviazione allo scopo di conservare, tutelandola, la memoria del defunto. Ma non può trattarsi di un diritto di esclusiva, soprattutto quando, come spesso capita, tali soggetti non sono affatto esperti d'arte. In tal modo, anziché conservare e tutelare l'onore e la reputazione del defunto ex art.20 l.n.633 del 1941, tali categorie di soggetti, per avere l'esclusiva sulle archiviazioni, sarebbero legalmente autorizzati ad arrecare, all'opposto, pregiudizio all'artista e alla sua produzione.

Pertanto, qualora si tratti di artista defunto, può legittimamente sostenersi che il diritto morale di attribuzione della paternità dell'opera sia esercitabile dai suoi eredi (o meglio dai soggetti indicati dall'articolo 23 della legge suddetta) o da archivi, fondazioni, comitati di esperti o associazioni.

Questi ultimi procederanno a un'approfondita valutazione dell'opera (a titolo di esempio, attraverso attività di comparazione dell'opera con altre del

¹¹ Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19 (in Gazz. Uff., 30 gennaio, n. 29). - Applicazione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971, a modificazione e integrazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

¹² Art 23 LdA. *“Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.*

L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare”.

medesimo artista e appartenenti allo stesso periodo storico, oppure tramite attività di confronto calligrafico con eventuali sottoscrizioni presenti sull'opera stessa). All'esito di tali operazioni, l'esperto sarà in grado di rendere documenti contenenti una perizia, stima, attribuzione o autenticazione della stessa.

È bene evidenziare, tuttavia, che difficilmente potrà ritenersi certa l'autenticità del certificato, salvo quando questo sia rilasciato direttamente dall'artista.

3. Natura giuridica dell'obbligazione.

In questo quadro normativo, prima di affrontare la problematica relativa ai possibili strumenti idonei ad accertare l'autenticità di un'opera, pare opportuno precisare che l'obbligazione dell'esperto d'arte assunta nello svolgimento della propria attività è ritenuta comunemente una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l'incarico, si impegna a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie per consentire al suo mandante la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguire direttamente il risultato proposto dal medesimo.

Al rapporto instaurato si applicheranno, infatti, le norme sul mandato ex artt. 1703-1730 c.c.. In tale contesto, il contenuto dell'elaborato del mandatario può variare secondo le tipologie, maggiormente comuni, elencate in seguito.

Ne deriva, conseguentemente, che il mandatario, supponendo la natura di soggetto esperto, in base al principio dell'autonomia negoziale, non potrà essere obbligato a stipulare un contratto avente come oggetto la manifestazione della propria opinione. Essendo l'opinione una mera espressione del pensiero, non è data, in astratto, azione contro chi, esprimendo il proprio parere, disconosca l'autenticità dell'opera non archiviandola. In questo contesto è però conferita facoltà per il proprietario del bene di adire l'autorità giudiziaria attraverso le sezioni specializzate in materia di P.I.I., al fine di ottenere un giudizio di accertamento sull'attribuzione dell'opera de qua.

Inoltre, ai sensi dell'art.2236¹³ c.c., l'esperto d'arte potrà rispondere dei danni solo qualora si provi in giudizio che il comportamento dallo stesso tenuto sia viziato da dolo o colpa grave.

4. L'expertise.

“*Expertise*” è una parola di origine francese che significa letteralmente “perizia”. Essa è utilizzata, nel linguaggio tecnico proprio degli storici dell'arte, per indicare un documento ufficiale, che contiene le caratteristiche tecniche di un'opera d'arte e ne certifica l'autenticità, l'epoca, la datazione e lo stato di conservazione. Nel suo insieme può definirsi quel documento d'identità di un'opera d'arte contenente una descrizione (il più possibile) completa della storia dell'opera, in base anche a eventuali analisi di laboratorio, se ritenute necessarie. L'expertise, dunque, consiste in una dettagliata relazione per la valutazione dell'originalità e dell'inquadramento storico-artistico dell'opera in esame, qualunque sia la natura del bene, i.e. un quadro, un mobile o un'altra opera figurativa.

L'expertise non indica il valore commerciale dell'opera.

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, essendo l'expertise un documento contenente il parere di un esperto, considerato competente ed autorevole, in merito all'autenticità e all'attribuzione di un'opera d'arte, e ritenuto che tale documento possa essere rilasciato da chiunque sia in possesso di tali requisiti in materia (appunto, competenza e autorevolezza), non trattandosi di un diritto riservato in esclusiva agli eredi dell'artista i quali non possono, pertanto, attribuire o negare a terzi (chiunque essi siano, critici d'arte o studiosi) la facoltà di rilasciare “*expertises*” in merito all'autenticità dell'opera del loro congiunto.

È stato, infatti, statuito che “*la formulazione dei giudizi sull'autenticità e sul conseguente valore di un'opera d'arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, e, pertanto, può essere effettuata da qualunque soggetto considerato esperto, fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità dell'opera d'arte, ove erroneamente attribuita ad altri, o, viceversa, di disconoscere la provenienza*”¹⁴.

¹³ Art. 2236 c.c. **Responsabilità del prestatore d'opera.** “*Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave*”.

¹⁴ Cfr. Tribunale di Roma, sezione IX, sentenza n.3425 in data 16 febbraio 2010.

5. La perizia.

Dall'etimo latino "*peritia*", da *peritus* "esperto", la perizia è il documento contenente l'expertise, ma a cui viene aggiunta la valutazione economica dell'opera e può essere eseguita soltanto da un perito iscritto all'albo dei periti del Tribunale e della Camera di Commercio. Sul punto si rileva, peraltro, che per essere iscritto negli albi generici come consulenti tecnici è sufficiente dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale e la speciale competenza tecnica in materia.

Le Camere di Commercio hanno, invece, istituito un proprio elenco di periti d'arte per accedere al quale si ritiene sufficiente una laurea tecnica in materia o l'esercizio per tre anni della professione di antiquario.

Il perito d'arte può quindi iscriversi al ruolo di periti ed esperti della propria Camera di Commercio di riferimento, sotto la sub-categoria "*Antichità e oggetti d'arte*" della categoria "*Attività varie*", sulla base di requisiti personali, morali e professionali, che sono stabiliti dalla Camera di Commercio.

In particolare è la Camera di Commercio che si occupa dell'istruttoria ed effettua una valutazione del curriculum del soggetto che richiede l'iscrizione, comprovato da adeguata documentazione, prodotto dall'interessato.

In assenza di adeguata documentazione comprovante l'attività professionale svolta, il candidato è convocato per una sorta di esame orale, al superamento del quale, potrà essere effettuata l'iscrizione.

Va precisato che l'iscrizione al ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio non abilita all'esercizio dell'attività, ma ha una pura funzione di pubblicità conoscitiva: prova ne è la circostanza per cui l'iscrizione non è obbligatoria ai fini dello svolgimento dell'attività stessa.

A fronte del vuoto normativo in materia, infatti, si è giunti ad affermare che chiunque possa rivendicare per sé il ruolo di critico ufficiale di un determinato artista, anche perché la mancata istituzione di un Albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte (istituzione prevista nel lontano 1971 con la cd. Legge Pieraccini, ma non ancora attuata) non introduce parametri idonei ad affermare l'esistenza di categorie privilegiate.

I periti e gli esperti iscritti nel ruolo camerale devono esplicare funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione di quelle attività per le quali esistono albi regolati da apposite disposizioni.

6. Il certificato di autenticità.

Si tratta di documenti cartacei ufficiali che contengono le caratteristiche tecniche delle opere esaminate e ne certificano l'autenticità. Sono composte da una relazione scritta con indicazioni tecniche, critiche e biografiche (nel caso di opere firmate) e da foto indicative con i dettagli più rilevanti; vi sono poi in genere allegati vari (ad esempio: fotocopie di opere comparative, biografie desunte da pubblicazioni, altri expertise, titoli di acquisto, ecc).

Elemento fondamentale è la firma del soggetto che l'ha rilasciato¹⁵.

La relazione scritta si conclude con l'indicazione dello stato di conservazione dell'opera che è molto importante ai fini della sua giusta valutazione sul mercato. Le certificazioni si rilasciano generalmente in originale e due copie conformi. Una terza copia conforme resta nell'archivio personale del perito. Da quanto ora esposto emerge con chiarezza con chiarezza come non vi sono differenze sostanziali tra l'expertise e il certificato di autenticità.

E difatti, al di là della mera differenza nominale, da un punto di vista comune, l'unico elemento che vale a distinguere il certificato di autenticità dall'expertise è che il termine “*autentica*” si utilizza per gli elaborati aventi a oggetto le opere di arte contemporanea, mentre è utilizzato il termine “*expertise*” nel caso di arte antica e di oggetti di antiquariato.

*

SIMONE MORABITO, *Strumenti di valutazione per le opere d'arte. Perizia, expertise e autentica*, 6 BusinessJus 58 (2014).

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a
Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza
Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.

¹⁵ S. SEGNALINI, *Ibidem*.